




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Dipartimento Affari istituzionali e legislativi

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
Abteilung Europa



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
Ripartizione Europa



**Monitoraggio**  
**della normativa dell'Unione europea**  
n. 9 - 10 (settembre - ottobre 2012)

## SOMMARIO

<b>FORMAZIONE ATTI DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>3</b>
SEGNALAZIONE NOVITÀ	3
<i>NUOVE PROPOSTE MONITORATE</i>	3
<i>PROPOSTE IL CUI ITER SI È CONCLUSO</i>	4
<i>MONITORAGGIO DEI PROCESSI DECISIONALI - SCHEDA RIASSUNTIVA</i>	5
<i>SCHEDA ANALITICHE DEI PROCESSI MONITORATI</i>	13
<b>ATTUAZIONE ATTI DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>40</b>
SEGNALAZIONE NOVITÀ	40
<i>NUOVE DIRETTIVE DI INTERESSE PROVINCIALE</i>	40
<i>DIRETTIVE MONITORATE RECEPITE</i>	41
MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA	42
<i>SCHEDA RIASSUNTIVA PROCESSI DI RECEPIMENTO MONITORATI</i>	42
<i>SCHEDA ANALITICHE DEI PROCESSI DI RECEPIMENTO</i>	44
<b>SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA</b>	<b>47</b>
SEGNALAZIONE NOVITÀ	47



## FORMAZIONE ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

### *Segnalazione novità*

### NUOVE PROPOSTE MONITORATE

- *Nessuna novità da segnalare*



## PROPOSTE IL CUI ITER SI È CONCLUSO

➤ COM (2011) 631 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori

- [Regolamento \(UE\) n. 1028/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica il regolamento \(CE\) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di pagamento unico e il sostegno a favore dei viticoltori](#)

*Gazzetta Ufficiale UE L 316 del 14 novembre 2012*

➤ COM (2011) 370 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

- [Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE](#)

*Gazzetta Ufficiale UE L 315 del 14 novembre 2012*



## MONITORAGGIO DEI PROCESSI DECISIONALI - SCHEDA RIASSUNTIVA

AGRICOLTURA	5
AMBIENTE	8
MERCATO INTERNO	8
POLITICA REGIONALE	9
POLITICA SOCIALE	11

DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
<b>AGRICOLTURA</b>				
<a href="#">COM (2010) 0375</a> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio	Modifica la direttiva 2001/18/CE introducendo la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare, a determinate condizioni, la coltivazione di OGM su tutto il loro territorio o parte di esso	Nessuna	In attesa di decisione del Consiglio  <i>ITER</i> ⇨ <a href="#">SCHEDA</a>	
<a href="#">COM (2010) 733</a> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli	Propone di aiutare i produttori agricoli nella comunicazione agli acquirenti e ai consumatori delle caratteristiche e delle modalità di produzione dei loro prodotti, al fine di garantire una concorrenza leale per gli agricoltori e prodotti agricoli aventi	Decisione PE (I lettura)	In attesa di decisione del Consiglio	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
	caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto, la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e l'integrità del mercato interno			
<a href="#">COM (2011) 525</a> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine	La proposta modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi relativi all'identificazione dei bovini e all'etichettatura facoltativa delle carni bovine, introducendo anche nuove disposizioni (in particolare relative al termine per l'applicazione dei mezzi di identificazione, all'identificazione di animali provenienti da paesi terzi, all'identificazione degli animali trasferiti da uno Stato membro ad un altro, alla rimozione o sostituzione dei mezzi di identificazione, alla formazione)	Nessuna	In attesa di decisione del PE	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
<p><a href="#">COM (2011) 625</a> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento pagamenti diretti)</p> <p><a href="#">COM (2011) 626</a> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica)</p> <p><a href="#">COM (2011) 627</a> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (regolamento sviluppo rurale)</p> <p><a href="#">COM (2011) 628</a> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale)</p> <p><a href="#">COM (2011) 629</a> Proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi</p>	<p>La proposta della Commissione relativa al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 (proposta di quadro finanziario pluriennale) delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione ha presentato un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020.</p>	<p>Nessuna</p>	<p>In attesa di decisione del PE</p>	<p>Vedi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">COM (2011) 630</a> <i>ora</i> Regolamento (UE) n. 671/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 <i>pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE L 204 del 31 luglio 2012</i></li> <li>• <a href="#">COM (2011) 631</a> <i>ora</i> Regolamento (UE) n. 1028/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di pagamento unico e il sostegno a favore dei viticoltori <i>pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE L 316 del 14 novembre 2012</i></li> </ul>







DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
ta europea (SPE)	vata europea è parte di un pacchetto di misure finalizzate ad assistere le piccole e medie imprese per migliorare le loro performance nel mercato		<i>ITER</i> ⇌ <a href="#">SCHEDA</a>	
<a href="#">COM (2011) 895</a> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali	La proposta di direttiva sugli appalti e la proposta di nuova direttiva degli appalti in alcuni servizi pubblici, sostituiranno le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che rappresentano gli elementi fondamentali del quadro legislativo in materia di appalti pubblici dell'Unione europea	Nessuna	In attesa di decisione del PE	
<a href="#">COM (2011) 896</a> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici	La direttiva istituisce norme relative alle procedure d'appalto applicate da amministrazioni aggiudicatrici per le concessioni (lavori o servizi) il cui valore stimato non è inferiore alle soglie indicate	Nessuna	In attesa di decisione del PE	
<a href="#">COM (2011) 897</a> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione	La direttiva istituisce norme relative alle procedure d'appalto applicate da amministrazioni aggiudicatrici per le concessioni (lavori o servizi) il cui valore stimato non è inferiore alle soglie indicate	Nessuna	In attesa di decisione del PE	
<b>POLITICA REGIONALE</b>				
<a href="#">COM (2012) 496 (ex COM (2011) 615)</a> Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul	La proposta di regolamento istituisce una serie di norme comuni per gestire il Fondo europeo di sviluppo regionale	Nessuna	In attesa di decisione del PE	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
<p>Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio</p>	<p>(FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Il pacchetto legislativo relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 è volto a rilanciare attraverso il sostegno agli investimenti la crescita e l'occupazione in Europa e, oltre a quella in esame, comprende anche le seguenti proposte: - tre regolamenti specifici per il FERS (COM(2011) 614), il FSE (COM (2011) 607) e il Fondo di coesione (COM (2011) 612); - due regolamenti concernenti l'obiettivo cooperazione territoriale europea (COM (2011) 611) e il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (COM (2011) 610); - due regolamenti sul Fondo europeo di ade-</p>			



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
	guamento alla globalizzazione (COM (2011) 608) e sul Programma per il cambiamento sociale e l'innovazione (COM (2011) 609)		<i>ITER</i> ⇨ <a href="#">SCHEDA</a>	
<b>POLITICA SOCIALE</b>				
<a href="#">COM (2008) 426</a> Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale	La proposta mira ad attuare il principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro. Istituisce un quadro per il divieto della discriminazione fondata su tali motivi e stabilisce un livello minimo uniforme di tutela all'interno dell'Unione europea per le persone vittime di discriminazione. La proposta completa l'attuale quadro normativo CE, applicabile alla sfera lavorativa e alla formazione professionale, che vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale	Nessuna	In attesa di decisione del Consiglio	
			<i>ITER</i> ⇨ <a href="#">SCHEDA</a>	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
<a href="#">COM (2008) 637</a> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	La proposta ha lo scopo di migliorare la protezione offerta alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, modificando la direttiva 92/85/CEE	Nessuna	In attesa di decisione del Consiglio  <i>ITER</i> ⇨ <a href="#">SCHEDA</a>	



## SCHEDE ANALITICHE DEI PROCESSI MONITORATI

COM (2010) 0375

### PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/18/CE PER QUANTO CONCERNE LA POSSIBILITÀ PER GLI STATI MEMBRI DI LIMITARE O VIETARE LA COLTIVAZIONE DI OGM SUL LORO TERRITORIO

<i>Settore:</i>	<b>Agricoltura</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Dipartimento Agricoltura turismo commercio e promozione  Progetto di atto normativo trasmesso in data 23 luglio 2010 Progetto di parere del Comitato delle regioni trasmesso in data 20 dicembre 2010	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Agricoltura Ripartizione Turismo
<i>Base giuridica:</i>	Art. 114 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	13 luglio 2010	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/1623/2010) – CDR (CDR/2010/338)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	
<b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b> La direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, definiscono un quadro giuridico completo per l'autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM), pienamente applicabile agli OGM da utilizzare nell'UE ai fini della coltivazione come sementi o altri materiali di moltiplicazione delle piante. Quando un OGM è autorizzato ai fini della coltivazione a norma del quadro legislativo dell'UE sugli OGM e soddisfa, per quanto concerne la varietà da immettere in commercio, le prescrizioni della legislazione UE sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, gli Stati membri non sono autorizzati a vietare, limitare o ostacolare la sua		



libera circolazione nel loro territorio, tranne alle condizioni definite nella legislazione dell'UE.

L'esperienza ha dimostrato che la coltivazione degli OGM è una questione trattata in modo più approfondito dagli Stati membri, a livello centrale o a livello regionale e locale. Gli Stati membri devono poter adottare misure per limitare o vietare la coltivazione di tutti o di taluni OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso per motivi legati all'interesse pubblico diversi da quelli già previsti dalle norme UE armonizzate, che contemplano già procedure per tener conto dei rischi per la salute e per l'ambiente che un OGM destinato alla coltivazione potrebbe comportare. Tali misure devono inoltre essere conformi ai trattati, in particolare per quanto concerne il principio di non discriminazione tra prodotti nazionali e non e gli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali pertinenti dell'Unione, in particolare quelli nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

#### POSIZIONE DELLE PROVINCE:

#### SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione volta a modificare la legislazione vigente in modo tale da accordare agli Stati membri una maggiore libertà di decidere in merito alle possibilità di limitare o vietare sul loro territorio le colture di organismi geneticamente modificati (OGM) autorizzati a livello dell'Unione europea; si compiace inoltre dell'apertura rappresentata dalla possibilità di tener conto di altri ordini di motivi (sociali, etici, di sostenibilità, ecc.) per vietare la coltivazione di OGM su un determinato territorio; chiede in particolare alla Commissione di precisare le esigenze e i criteri relativi all'attuazione delle nuove misure di limitazione eventualmente adottate e sottolinea l'imprescindibile necessità che gli enti regionali e locali siano associati alle decisioni riguardanti i territori di loro competenza; ritiene urgente prendere in considerazione le decisioni e i divieti adottati dagli Stati membri o dalle regioni, in quanto queste ultime, in un contesto di mercato trasparente per il consumatore, non devono essere esposte ad un vuoto giuridico; evidenzia alcune problematiche, che considera preliminari alla modifica della direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio: insufficienza delle norme in vigore relative all'etichettatura dei "prodotti derivati da OGM", insufficienza della procedura di valutazione del rischio e dei controlli, impatto negativo delle coltivazioni OGM sulle colture convenzionali o biologiche e sulle politiche di sviluppo rurale.

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI** (art. 5 legge n. 11 del 2005):

#### CONFERENZA STATO-REGIONI:

#### ⇨ ITER PROCEDURALE

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: ENVI/7/03483	Commissione competente per il merito: Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare Relatore: Lepage Corinne (ALDE)	<b>Parere del PE in I lettura: T7-0314/2011 (05/07/2011)</b>
<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	14825/10 (sessione 3036 del 14/10/10) 18120/10 (sessione 3061 del 20/12/10)	



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Dipartimento Affari istituzionali e legislativi

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
Abteilung Europa



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
Ripartizione Europa

	7689/11 (sessione 3075 del 14/03/11) 11827/11 (sessione 3103 del 21/06/11) 18786/11 (sessione 3139 del 19/12/11) 7478/12 (sessione 3152 del 09/03/12) 11110/12 (sessione 3173 dell'11/06/12)	
--	--	--



**COM (2010) 733**

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI**

<i>Settore:</i>	<b>Agricoltura</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Dipartimento Agricoltura turismo commercio e promozione  Progetto di atto normativo trasmesso in data 8 febbraio 2011 Progetto di parere del Comitato delle regioni trasmesso in data 15 novembre 2011	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Agricoltura Ripartizione Turismo
<i>Base giuridica:</i>	Art. 118 e 43 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	10 dicembre 2010	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2011/811) – CDR (CDR/2011/14)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	
<p><b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b>          Propone di aiutare i produttori agricoli nella comunicazione agli acquirenti e ai consumatori delle caratteristiche e delle modalità di produzione dei loro prodotti, al fine di garantire una concorrenza leale per gli agricoltori e prodotti agricoli aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto, la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e l'integrità del mercato interno. Le misure contenute sono finalizzate a promuovere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione della politica di sviluppo rurale. Il regolamento istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l'identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che indicano o designano in particolare prodotti agricoli aventi: a) caratteristiche che conferiscono valore aggiunto, o b) proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.</p>		

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**





**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

il Comitato reputa che la qualità dei prodotti agricoli dell'UE sia uno dei principali valori aggiunti della PAC ed uno dei suoi maggiori punti di forza sui mercati mondiali e quindi che la politica di qualità debba costituire uno degli assi principali della PAC per il periodo successivo al 2013. Chiede che, nell'ambito della PAC futura, si adottino strumenti adatti per rafforzare, promuovere e accompagnare lo sviluppo dei regimi di qualità. Reputa che sia di fondamentale importanza preservare una ripartizione equilibrata dell'attività economica sul territorio dell'Unione europea, basandosi su modelli di sviluppo differenziati e che le zone rurali meno favorite possano mantenere una produzione agricola solo grazie a una differenziazione sui mercati basata sui regimi di qualità esistenti. Per il Comitato un approccio differenziato nei confronti dei mercati agricoli è particolarmente adatto per i prodotti di montagna e per le produzioni locali che potrebbero essere valorizzate nel quadro dei circuiti brevi: per questo reputa che una tutela sotto forma di denominazione "prodotto dell'agricoltura di montagna" contribuirebbe in maniera duratura allo sviluppo economico, all'assetto del territorio e alla protezione dell'ambiente. Il Comitato raccomanda, sulla scia dei pareri già adottati in materia, di escludere gli OGM dai disciplinari dei marchi ufficiali di qualità e chiede che la tutela internazionale delle indicazioni geografiche venga rafforzata.

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):**

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

⇨ **ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: AGRI/7/04858	Commissione competente per il merito: Agricoltura e sviluppo rurale Relatore: García Pérez Iratxe (S&D)	<b>Parere del PE in I lettura: T7-0344/2012 (13/09/2012)</b>
<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	17836/10 (sessione 3059 del 13/12/10) 8908/11 (sessione 3084 del 14/04/11)	



**COM (2011) 525**  
**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000**  
**PER QUANTO RIGUARDA L'IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DEI BOVINI E CHE SOPPRIME LE DISPOSIZIONI RELATIVE**  
**ALL'ETICHETTATURA FACOLTATIVA DELLE CARNI BOVINE**

<i>Settore:</i>	<b>Agricoltura</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Dipartimento Agricoltura turismo commercio e promozione Dipartimento Lavoro e welfare  Progetto di atto normativo trasmesso in data 12 settembre 2011	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Agricoltura Ripartizione Sanità Agenzia provinciale per l'ambiente
<i>Base giuridica:</i>	Art. 43 e 168 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	30 agosto 2011	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2011/1860 – CESE/2012/1311) – CDR	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del PE	
<b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b> La proposta modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi relativi all'identificazione dei bovini e all'etichettatura facoltativa delle carni bovine, introducendo anche nuove disposizioni (in particolare relative al termine per l'applicazione dei mezzi di identificazione, all'identificazione di animali provenienti da paesi terzi, all'identificazione degli animali trasferiti da uno Stato membro ad un altro, alla rimozione o sostituzione dei mezzi di identificazione, alla formazione)		

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**



**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):**

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

**⇨ ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: ENVI/7/06728	Commissione competente per il merito: Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare Relatore: Auconie Sophie (PPE)	<b>Parere del PE in I lettura (voto parziale): T7-0312/2012 (11/09/2012)</b>
<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	11690/12 (sessione 3180 del 26/06/12)	



**COM (2011) 625**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE NORME SUI PAGAMENTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (REGOLAMENTO PAGAMENTI DIRETTI)

**COM (2011) 626**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI (REGOLAMENTO OCM UNICA)

**COM (2011) 627**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR) (REGOLAMENTO SVILUPPO RURALE)

**COM (2011) 628**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL FINANZIAMENTO, SULLA GESTIONE E SUL MONITORAGGIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (REGOLAMENTO ORIZZONTALE)

**COM (2011) 629**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RECANTE MISURE PER LA FISSAZIONE DI DETERMINATI AIUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI

**COM (2011) 630**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEI PAGAMENTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI PER IL 2013

**COM (2011) 631**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 IN ORDINE AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO E AL SOSTEGNO AI VITICOLTORI

<i>Settore:</i>	<b>Agricoltura</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento Agricoltura turismo commercio e promozione Direzione generale Progetto di atto normativo trasmesso in data 17 novembre	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Agricoltura



	2011 Progetto di parere del Comitato delle regioni trasmesso in data 4 aprile 2012	
<i>Base giuridica:</i>	Art. 43 e 168 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	12 ottobre 2011	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2012/1050) – CDR (CDR/2012/65)	
<i>Stato della procedura:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In attesa di decisione del PE: COM (2011) 625 – COM (2011) 626 – COM (2011) 627 – COM (2011) 628 – COM (2011) 629</li> <li>• Procedura conclusa: COM (2011) 630 – COM (2011) 631</li> </ul>	
<p><b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b> La proposta della Commissione relativa al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione ha presentato un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020</p> <p>Le proposte di riforma si basano sulla comunicazione "La PAC verso il 2020" nella quale si illustravano le grandi opzioni strategiche suscettibili di dare una risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone rurali e conseguire gli obiettivi precisi della PAC, ossia: 1) una produzione alimentare sostenibile, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio.</p> <p>La PAC del futuro non sarà una politica che provvede solo per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Deve consentire di mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come i cambiamenti climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur con la necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali. Nella proposta di quadro finanziario pluriennale si prevede di conservare l'attuale struttura a due pilastri della PAC, con una dotazione finanziaria per ciascun pilastro invariata, in termini nominali, ai livelli del 2013 e fermamente orientata al conseguimento di risultati nell'ambito delle principali priorità perseguite dall'Unione. Infine, per quanto riguarda le misure di mercato, il finanziamento della PAC sarà rafforzato attraverso due strumenti al di fuori del quadro finanziario pluriennale: 1) una riserva di emergenza per far fronte alle situazioni di crisi e 2) l'ampliamento della portata del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.</p>		

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**



### SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

Il Comitato delle regioni esprime il proprio punto di vista su alcuni aspetti della futura politica agricola, evidenziando in particolare: la necessità di mantenere un bilancio ambizioso in grado di affrontare temi quali la sicurezza alimentare, la sostenibilità, la competitività di tutte le forme di agricoltura e lo sviluppo equilibrato delle zone rurali; la necessità di una disciplina pubblica dei mercati agricoli; una riconsiderazione della soppressione ed una di precedenti decisioni relative alle quote e ai diritti di impianto; la progressiva convergenza degli aiuti diretti a livello europeo al fine di garantire una maggiore equità nel modo in cui è distribuito il sostegno tenuto conto della situazione economica delle aziende agricole; la riduzione della soglia di degressività a 100.000 euro, con un tetto di 200 000 EUR per azienda; uno sforzo maggiore per promuovere le aree con handicap naturali permanenti, mettendo da parte fino al 10% dei fondi nell'ambito del primo pilastro della PAC; maggiore flessibilità delle misure ambientali; il mantenimento del sostegno accoppiato ed un'estensione per le aree fragili; l'introduzione di sottoprogrammi tematici per promuovere lo sviluppo rurale in zone periurbane; il supporto per la ricerca agricola e l'innovazione, accantonando il 10% dei fondi del secondo pilastro della PAC per questa priorità.

### SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):

### CONFERENZA STATO-REGIONI:

### ⇨ ITER PROCEDURALE

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier:	Commissione competente per il merito: Agricoltura e sviluppo rurale - Relatori:	
AGRI/7/07515	COM (2011) 625 - Capoulas Santos Luis Manuel (S&D)	
AGRI/7/07522	COM (2011) 626 - Dantin Michel (PPE)	
AGRI/7/07529	COM (2011) 627 - Capoulas Santos Luis Manuel (S&D)	
AGRI/7/07536	COM (2011) 628 - La Via Giovanni (PPE)	
	COM (2011) 629 -	
AGRI/7/07543	COM (2011) 630 - Capoulas Santos Luis Manuel (S&D)	<b>Parere del PE in I lettura: T7- 0288/2012 (04/07/2012)</b>
AGRI/7/07550	COM (2011) 631 - Dorfmann Herbert (PPE)	<b>Parere del PE in I lettura: T7- 0316/2012 (11/09/2012)</b>

<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
COM (2011) 625	16754/11 (sessione 3123 del 14/11/11) 9106/2012 (sessione 3161 del 26/04/2012) 9625/12 (sessione 3165 del 15/05/2012) 11179/12/ (sessione 3176 del 18/06/2012) 15100/12 (sessione 3193 del 22/10/2012)	
COM (2011) 626	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11)	



	5586/12 (sessione 3140 del 23/01/12) 11179/12/ (sessione 3176 del 18/06/2012) 12248/12 (sessione 3182 del 16/07/2012) 13816/12 (sessione 3186 del 24/09/2012) 15100/12 (sessione 3193 del 22/10/2012)	
COM (2011) 627	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11) 18708/11 (sessione 3137 del 15/12/11) 9625/12 (sessione 3165 del 15/05/2012) 11179/12/ (sessione 3176 del 18/06/2012) 12248/12 (sessione 3182 del 16/07/2012)	
COM (2011) 628	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11) 9625/12 (sessione 3165 del 15/05/2012) 11179/12/12 (sessione 3176 del 18/06/2012) 15100/12 (sessione 3193 del 22/10/2012)	
COM (2011) 629	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11)	
COM (2011) 630	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11) 11179/12/12 (sessione 3176 del 18/06/2012)	<b>Approvazione del Consiglio: 12334/12 (sessione 3181 del 10/07/2012)</b>
COM (2011) 631	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11) 11179/12/12 (sessione 3176 del 18/06/2012)	<b>Approvazione del Consiglio: 14408/12 (sessione 3188 del 04/10/2012)</b>



**COM (2006) 0232**  
**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO E MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/35/CE**

<i>Settore:</i>	<b>Ambiente</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Dipartimento Territorio, ambiente e foreste Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente Dipartimento Agricoltura turismo commercio e promozione Dipartimento Lavoro e welfare  Progetto di atto normativo trasmesso in data 13 dicembre 2006 Progetto di parere del Comitato delle regioni trasmesso in data 18 gennaio 2007	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Sviluppo del territorio Ripartizione Acque pubbliche ed Energia Agenzia provinciale per l'ambiente Ripartizione Agricoltura Ripartizione Turismo Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano Ripartizione Sanità
<i>Base giuridica:</i>	Art. 192 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	22 settembre 2006	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2007/603) – CDR (CDR/2006/321)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	
<b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b> La decisione n. 1600/2002/CE che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente prevede tra i suoi obiettivi la tutela delle risorse naturali e l'incentivazione di un utilizzo sostenibile del suolo. La presente proposta di direttiva è finalizzata a proteggere il suolo e preservarne la capacità di svolgere indispensabili funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali. Il testo è fondato sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".		





La direttiva proposta contempla, tra l'altro, i seguenti elementi:

- istituzione di un quadro comune per la difesa del suolo;
- obbligo per i proprietari di terreni di adottare misure di precauzione nei casi in cui si possa presumere che l'utilizzo che fanno del suolo possa ostacolare in maniera rilevante le funzioni svolte dal suolo;
- individuazione delle aree a rischio di erosione, diminuzione di materia organica, salinizzazione, compattazione e smottamenti, e istituzione di programmi nazionali di misure di contrasto di tali fenomeni;
- misure per contenere l'immissione nel suolo di sostanze pericolose;
- istituzione di un inventario dei siti contaminati e di un meccanismo di finanziamento per la bonifica dei siti "orfani", preparazione di un rapporto sullo stato del suolo e formulazione di una strategia nazionale di bonifica dei siti contaminati individuati.

#### POSIZIONE DELLE PROVINCE:

#### SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

Il Comitato delle Regioni ha approvato un parere congiunto sulla Strategia tematica per la protezione del suolo COM (2006) 231 e sulla presente proposta di direttiva. Il Comitato ritiene che, da un punto di vista ambientale, esistano valide ragioni per attuare una politica per il suolo a livello europeo e che una direttiva quale quella proposta dalla Commissione, volta a realizzare un esame della situazione per quanto concerne il degrado del suolo nell'Unione europea e a facilitare l'azione degli Stati membri, possa concretamente contribuire ad una gestione sostenibile del suolo, purchè essa sia caratterizzata da sufficiente flessibilità.

Il parere recepisce la preoccupazione delle regioni e degli enti locali per gli oneri amministrativi che il censimento delle aree a rischio, il riesame ogni dieci anni dell'elenco di queste ultime (articolo 6) e la revisione dell'inventario dei siti contaminati (articoli 10 e 11) possono comportare per queste amministrazioni ed auspica che alle autorità interessate non venga imposto alcun obbligo diretto in materia di pulizia e di controllo dei siti contaminati (articolo 13). Il Comitato, inoltre, suggerisce che la Commissione europea definisca un insieme di linee guida, comprendenti misure economicamente vantaggiose, alle quali gli Stati membri possano ispirarsi liberamente per comporre il proprio programma di misure.

#### SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):

#### CONFERENZA STATO-REGIONI:

#### ⇨ ITER PROCEDURALE

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: ENVI/6/40878	Commissione competente per il merito: Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare Relatore: Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE)	<b>Parere del PE in I lettura: T6-0509/2007 (14/11/2007)</b>

<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Dipartimento Affari istituzionali e legislativi

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
Abteilung Europa



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
Ripartizione Europa

	6272/07 (sessione 2785 del 20/02/07) 11130/07 (sessione 2812 del 28/06/2007) 16183/07 (sessione 2842 del 20/12/2007) 13857/08 (sessione 2898 del 20/10/2008) 11259/09 (sessione 2953 del 25/06/2009) 7522/10 (sessione 3022 del 15/03/2010)	
--	--	--



**COM (2008) 0396**  
**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PRIVATA EUROPEA (SPE)**

<i>Settore:</i>	<b>Mercato interno</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Direzione generale Dipartimento Affari istituzionali e legislativi  Progetto di atto normativo trasmesso in data 11 luglio 2008	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Presidenza, Ufficio affari del gabinetto
<i>Base giuridica:</i>	Art. 352 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Approvazione	
<i>Data della proposta:</i>	25 giugno 2008	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	
<p><b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b> L'iniziativa crea una nuova forma giuridica europea intesa a rafforzare la competitività delle PMI, facilitandone lo stabilimento e il funzionamento nel mercato unico. La proposta di statuto della SPE è adeguata alle esigenze specifiche delle PMI, consentendo agli imprenditori di costituire una SPE basandosi sulle stesse disposizioni di diritto societario, semplici e flessibili, in tutti gli Stati membri. La proposta mira inoltre a ridurre i costi legati al rispetto delle norme relative alla creazione e al funzionamento delle imprese causati dalle disparità tra le regole nazionali vigenti in materia. Non disciplina le questioni inerenti al diritto del lavoro e fiscale, alla contabilità o all'insolvenza della SPE, né si occupa dei diritti ed obblighi contrattuali della SPE o dei suoi azionisti/detentori di quote che siano diversi da quelli derivanti dall'atto costitutivo della SPE.</p>		

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**

**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**



**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI** (art. 5 legge n. 11 del 2005):

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

⇨ **ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: JURI/6/64736	Commissione competente per il merito: Affari economici e monetari Relatore: Lehne Klaus-Heiner (PPE)	<b>Parere del PE: T6-0094/2009 (10/03/2009)</b>

<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	16577/08 (sessione 2910 del 1/12/2008) 17076/09 (sessione 2982 del 3/12/2009) 10547/11 (sessione 3094 del 30/05/2011)	



**COM (2011) 895**  
**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI**  
**NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI**

**COM (2011) 896**  
**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUGLI APPALTI PUBBLICI**

<i>Settore:</i>	<b>Mercato interno</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  tutte le strutture  Progetto di atto normativo trasmesso in data 17 gennaio 2012 Progetto di parere del Comitato delle regioni trasmesso in data 14 settembre 2012	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  tutte le strutture
<i>Base giuridica:</i>	Art. 53.1 e artt. 62 e 114 (TFUE)	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	20 dicembre 2011	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2012/1039) – CDR (CDR/2012/99)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento	
<b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b>		
<p>La proposta di direttiva sugli appalti e la proposta di nuova direttiva sugli appalti per determinati servizi pubblici, sostituiranno le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che rappresentano gli elementi fondamentali del quadro legislativo in materia di appalti pubblici dell'Unione europea.</p> <p>Gli obiettivi principali della proposta sono due:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accrescere l'efficienza della spesa per garantire i migliori risultati possibili, in termini di rapporto qualità/prezzo, in materia di appalti. Ciò comporta, in particolare, una semplificazione e una maggior flessibilità dell'attuale normativa in materia di appalti pubblici. Procedure semplificate ed efficienti andranno a vantaggio di tutti gli operatori economici e favoriranno la partecipazione delle PMI e degli offerenti transfrontalieri.</li> </ul>		



- Far sì che i committenti facciano un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni quali la tutela dell'ambiente, una maggiore efficienza energetica e sotto il profilo delle risorse, la lotta contro i cambiamenti climatici, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale e infine la garanzia delle migliori condizioni possibili per la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità.

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**

**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):**

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

⇒ **ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier:	Commissione competente per il merito: Mercato interno e protezione dei consumatori	
IMCO/7/08494	COM (2011) 895 – relatore: Marc Tarabella (S&D)	
IMCO/7/08495	COM (2011) 896 – relatore: Marc Tarabella (S&D)	

<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
COM (2011)895	6675/12 (sessione 3147 del 20/02/2012) 10380/12 (sessione 3169 del 30/05/2012)	
COM (2011)896	6675/12 (sessione 3147 del 20/02/2012) 10380/12 (sessione 3169 del 30/05/2012)	



**COM (2011) 897**

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE**

<i>Settore:</i>	<b>Mercato interno</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  tutte le strutture  Progetto di atto normativo trasmesso in data 17 gennaio 2012 Progetto di parere del Comitato delle regioni trasmesso in data 17 giugno 2012	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  tutte le strutture
<i>Base giuridica:</i>	Art. 53.1 e artt. 62 e 114 (TFUE)	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	20 dicembre 2011	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2012/1039) – CDR (CDR/2012/100)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento	

**SINTESI DELLA PROPOSTA:**

L'aggiudicazione di concessioni di lavori è disciplinata da un numero limitato di disposizioni del diritto derivato UE, mentre alle concessioni di servizi si applicano solo i principi generali del TFUE. Tale carenza provoca gravi distorsioni nel mercato interno, limitando l'accesso delle imprese europee, in particolare delle piccole e medie imprese, alle opportunità economiche offerte dai contratti di concessione. La mancanza di certezza giuridica è fonte di inefficienze e l'iniziativa ha lo scopo di ridurre l'incertezza che grava sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, a vantaggio di autorità pubbliche e operatori economici.

La proposta fornisce una definizione più precisa dei contratti di concessione e si basa sulle vigenti disposizioni in materia di concessioni di lavori pubblici adeguatamente modificate e integrate da una serie di disposizioni specifiche. Estende a tutte le concessioni di servizi la maggior parte degli obblighi attualmente previsti in materia di aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici. Inoltre introduce una serie di requisiti concreti e più precisi, applicabili alle diverse fasi del processo di aggiudicazione sulla base dei principi del trattato, nell'interpretazione che ne offre la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La proposta precisa i casi in cui i contratti stipulati tra amministrazioni aggiudicatrici non sono soggetti all'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni.

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**



### SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

Il Comitato delle Regioni constata che le disposizioni attualmente in vigore in materia di concessioni sono formate dalla giurisprudenza e dalla normativa nazionale. Visto che determinate concessioni possono influenzare il mercato interno, è auspicabile che vi sia chiarezza in merito alle regole e che si applichino un'interpretazione e un approccio uniformi. Il Comitato ritiene pertanto giustificato prendere in considerazione l'introduzione di una regolamentazione in materia. Inoltre, il Comitato ritiene che è importante che le amministrazioni aggiudicatrici e gli Stati membri rimangano liberi di scegliere lo strumento mediante il quale intendono svolgere i loro compiti. Le licenze, comprese le licenze di esercizio a numero chiuso, devono essere escluse dal campo di applicazione della direttiva. Lo stesso vale per il mero finanziamento di un'attività, spesso legato all'obbligo di rimborsare gli importi ricevuti qualora non siano stati usati per lo scopo previsto. Il Comitato auspica un'ulteriore chiarificazione delle modalità di attribuzione di una concessione. Occorre trovare un equilibrio tra, da un lato, la chiarezza relativa ad esempio al bando e alle scadenze e, dall'altro, il margine di discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice per quanto riguarda ad esempio i criteri che intende applicare. Tale chiarezza offre utili indicazioni alle amministrazioni aggiudicatrici creando così l'uniformità auspicabile nel modo in cui gli Stati membri sono chiamati ad applicare la regolamentazione. Il margine di discrezionalità rende giustizia alla conoscenza che le amministrazioni aggiudicatrici hanno delle loro concessioni e riconosce l'autonomia degli Stati membri. Le amministrazioni aggiudicatrici devono disporre di un ampio margine di discrezionalità che consenta loro di optare per criteri sociali e sostenibili. Nel suo parere il Comitato sottolinea che la proposta in esame debba rispettare il principio di sussidiarietà: gli enti locali e regionali devono continuare a essere liberi di scegliere se eseguire i servizi e i lavori in proprio oppure se darli in concessione a terzi. Qualora essi decidano di affidarne l'esecuzione a terzi, essi devono essere liberi di stabilire lo strumento giuridico da applicare: una licenza, un appalto pubblico o una concessione.

SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):

### CONFERENZA STATO-REGIONI:

### ⇨ ITER PROCEDURALE

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: IMCO/7/08518	Commissione competente per il merito: Mercato interno e protezione dei consumatori Relatore: Philippe Juvin (PPE)	
<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	6675/12 (sessione 3147 del 20/02/2012) 10380/12 (sessione 3169 del 30/05/2012)	





**COM (2012) 496 [ex COM (2011) 615]**

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI COMUNI SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, SUL FONDO DI COESIONE, SUL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE E SUL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA COMPRESI NEL QUADRO STRATEGICO COMUNE E DISPOSIZIONI GENERALI SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, SUL FONDO SOCIALE EUROPEO E SUL FONDO DI COESIONE, E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006**

<i>Settore:</i>	<b>Politica regionale</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Dipartimento Affari istituzionali e legislativi Dipartimento Lavoro e welfare Dipartimento Agricoltura turismo commercio e promozione  Progetto di atto normativo trasmesso in data 25 ottobre 2011 Progetto di parere del Comitato delle regioni trasmesso in data 4 aprile 2012	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Affari Comunitari Ripartizione Famiglia e politiche sociali Ripartizione Agricoltura
<i>Base giuridica:</i>	Art. 177 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	6 ottobre 2011	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE - CDR (CDR/2012/004)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del PE	
<b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b> Nella proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, la Commissione ha deciso che la politica di coesione deve restare un elemento essenziale del prossimo pacchetto finanziario. Ha peraltro proposto importanti modifiche sul modo in cui la politica di coesione deve essere definita ed implementata. Tra gli elementi fondamentali della proposta si segnala: concentrazione delle risorse su un piccolo numero di priorità meglio collegate alla strategia Europa 2020, maggiore attenzione ai risultati, monitoraggio dei progressi nel raggiungimento degli obiettivi concordati, utilizzo dei meccanismi di condizionalità e semplificazione		



ne delle procedure. La proposta di regolamento istituisce una serie di norme comuni per gestire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Il pacchetto legislativo relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 è volto a rilanciare attraverso il sostegno agli investimenti la crescita e l'occupazione in Europa e, oltre a quella in esame, comprende anche le seguenti proposte:

- tre regolamenti specifici per il FERS (COM(2011) 614), il FSE (COM (2011) 607) e il Fondo di coesione (COM (2011) 612);
- due regolamenti concernenti l'obiettivo cooperazione territoriale europea (COM (2011) 611) e il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (COM (2011) 610);
- due regolamenti sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM (2011) 608) e sul Programma per il cambiamento sociale e l'innovazione (COM (2011) 609)

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**

**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

Il Comitato delle regioni chiede un'adeguata dotazione di bilancio per la futura politica di coesione e invita a prendere in considerazione criteri diversi rispetto al PIL nella valutazione dei livelli di sviluppo e per la distribuzione delle risorse. Sostiene la proposta dalla Commissione e l'identificazione di due obiettivi principali ("investire nella crescita e nell'occupazione" e "cooperazione territoriale"), con il mantenimento del FSE nell'ambito della politica di coesione e chiedendo una maggiore flessibilità nella distribuzione dei fondi strutturali, adattandoli alle esigenze dei territori attraverso il coinvolgimento diretto degli enti locali e regionali. Il Comitato sostiene l'approccio del quadro strategico comune, auspicando una migliore integrazione dei fondi ed accogliendo con favore l'inclusione nel QSC del FEASR e del FEAMP, pur preservando le specificità di ciascun fondo. Respinge le condizionalità macroeconomiche, così come la riserva di performance, ritenendole in contrasto con gli obiettivi della politica di coesione. Sostiene invece la creazione di una riserva di flessibilità, con il disimpegno automatico di risorse e il finanziamento di iniziative sperimentali. Insiste sulla necessità di una reale semplificazione delle modalità di gestione, con particolare riguardo alle autorità di controllo e di audit.

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):**

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

⇨ **ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: REGI/7/07479	Commissione competente per il merito: sviluppo regionale Relatore: van Nistelrooij Lambert (PPE) / Krehl Constanze Angela (S&D)	



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Dipartimento Affari istituzionali e legislativi

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
Abteilung Europa



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
Ripartizione Europa

<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	18720/11 (sessione 3138 del 16/12/2011) 8775/12 (sessione 3160 del 24/04/2012) 11690/12 (sessione 3180 del 26/06/2012) 14933/12 (sessione 3192 del 16/10/2012)	



**COM (2008) 426**

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RECANTE APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RELIGIONE O LE CONVINZIONI PERSONALI, LA DISABILITÀ, L'ETÀ O L'ORIENTAMENTO SESSUALE**

<i>Settore:</i>	<b>Politiche sociali – parità di trattamento</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Dipartimento Affari istituzionali e legislativi  Progetto di atto normativo trasmesso in data 2 ottobre 2008 Progetto di parere del Comitato delle Regioni trasmesso in data 18 maggio 2009	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Presidenza, Ufficio affari del gabinetto Ripartizione Famiglia e politiche sociali Consigliera di parità Dott.ssa Simone Wasserer Assessore Dott. Ing. Roberto Bizzo
<i>Base giuridica:</i>	Art. 19 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Approvazione	
<i>Data della proposta:</i>	2 luglio 2008	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2009/49) – CDR (CDR/2008/321)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	
<b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b> La proposta mira ad attuare il principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro. Istituisce un quadro per il divieto della discriminazione fondata su tali motivi e stabilisce un livello minimo uniforme di tutela all'interno dell'Unione europea per le persone vittime di discriminazione. La proposta completa l'attuale quadro normativo CE, applicabile alla sfera lavorativa e alla formazione professionale, che vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale		

**POSIZIONE DELLA PROVINCIA:**

**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

Il Comitato appoggia il rinnovato impegno della Commissione a presentare nuove proposte per l'applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indi-



pendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e sottolinea che ciò deve basarsi sul riconoscimento e sul rispetto dei valori fondamentali condivisi a livello europeo. Rammenta che è necessario estendere la protezione contro la discriminazione a tutti i motivi di discriminazione enunciati all'articolo 13 del Trattato CE. Ribadisce che l'integrazione orizzontale della parità può essere realizzata soltanto attraverso un reale coinvolgimento degli enti regionali e locali, che sono i principali fornitori di servizi pubblici, in particolare nei settori della salute, dei servizi sociali e dell'istruzione, e hanno quindi un ruolo chiave nell'individuare e nel rendere disponibili informazioni sulle necessità dei gruppi di persone vulnerabili man mano che queste si manifestano. Ritiene che l'integrazione orizzontale della parità e la non discriminazione nella società in generale possano essere realizzate solo attraverso iniziative comuni con la società civile e con politiche di integrazione a tutti i livelli di governo.

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI** (art. 5 legge n. 11 del 2005):

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

⇨ **ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: LIBE/6/65317	Commissione competente per il merito: Libertà civili, giustizia e affari interni Relatore: Buitenweg Kathalijne Maria (Verdi/ALE)	<b>Parere del PE: T6-0211/2009 (02/04/2009)</b>

<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	13405/08 (sessione 2893 del 2/10/2008) 16825/08 (sessione 2916 del 16/12/2008) 9721/2/09 (sessione 2947 del 08/06/2009) 16611/09 (sessione 2980 del 30/11/2009) 10560/10 (sessione 3019 del 7/6/2010) 17323/10 (sessione 3053 del 6/12/2010) 11574/11 (sessione 3099 del 17/6/2011) 17943/11 (sessione 3131 dell'1-2/12/2011) 11386/12 (sessione 3177 del 21/06/2012)	



**COM (2008) 637**

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 92/85/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DI MISURE VOLTE A PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO**

<i>Settore:</i>	<b>Politiche sociali – parità di trattamento</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Dipartimento Lavoro e welfare  Progetto di atto normativo trasmesso in data 21 ottobre 2008	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Lavoro Ripartizione Sanità Assessore Dott. Ing. Roberto Bizzo
<i>Base giuridica:</i>	Artt. 153/157 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	3 ottobre 2008	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2009/882) - CDR	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	
<p><b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b>  Il Consiglio europeo del marzo 2006 ha sottolineato la necessità di un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata per ottenere la crescita economica, la prosperità e la competitività ed ha promosso il patto europeo per la parità tra uomini e donne. Nel dicembre 2007 il Consiglio ha invitato la Commissione a valutare il quadro giuridico inerente la conciliazione tra vita professionale e vita privata e l'eventuale necessità di un suo miglioramento.  La proposta ha lo scopo di migliorare la protezione offerta alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, modificando la direttiva 92/85/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. In particolare, la proposta estende la durata minima del congedo di maternità da 14 a 18 settimane, per consentire alla lavoratrice di riprendersi dai postumi del parto e per facilitare il ritorno sul mercato del lavoro al termine del congedo di maternità. La direttiva migliora i diritti in materia di occupazione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, contribuendo a conciliare vita professionale, privata e familiare.</p>		

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**



**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):**

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

⇨ **ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: FEMM/6/68375	Commissione competente per il merito: Diritti della donna ed uguaglianza di genere Relatore: Estrela Edite (S&D)	<b>Parere del PE: T7-0373/2010 (20/10/2010)</b>

<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	6854/09 (sessione 2930 del 9/03/2009) 9721/2/2009 (sessione 2947 del 08/06/2009) 17323/10 (sessione 3053 del 6/12/2010) 11574/11 (sessione 3099 del 17/06/2011) 17943/11 (sessione 3131 del 1-2/12/2011)	



## ATTUAZIONE ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

### Segnalazione novità

#### NUOVE DIRETTIVE DI INTERESSE PROVINCIALE

AMBIENTE, CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE

40

DIRETTIVA	TERMINE DI RECEPIMENTO	SETTORE	OGGETTO	OSSERVAZIONI
<b>AMBIENTE, CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE</b>				
<a href="#">Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti</a>	10 aprile 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente, consumatori e tutela della salute / Tutela della salute</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stabilisce norme procedurali uniformi per la trasmissione di informazioni circa la caratterizzazione degli organi e dei donatori, per la tracciabilità degli organi e per la segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasmesso a               <ul style="list-style-type: none"> <li>Dipartimento Lavoro e welfare</li> </ul> </li> </ul>





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Dipartimento Affari istituzionali e legislativi

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
Abteilung Europa



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
Ripartizione Europa

## DIRETTIVE MONITORATE RECEPITE

- *Nessuna novità da segnalare*



## Monitoraggio dei processi di recepimento delle direttive dell'Unione europea

### SCHEDA RIASSUNTIVA PROCESSI DI RECEPIMENTO MONITORATI

AMBIENTE, CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE	42
ENERGIA	42
POLITICA DEI TRASPORTI	43

DIRETTIVA	TERMINE RECEPIMENTO	MODALITA RECEPIMENTO		OSSERVAZIONI
		RECEPIMENTO PROVINCIALE	RECEPIMENTO STATALE	
<b>AMBIENTE, CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE</b>				
<a href="#">Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)</a>	7 gennaio 2013		d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011)	⇒ <a href="#">SCHEDA</a>
<b>ENERGIA</b>				
<a href="#">Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo</a>	9 luglio 2012			⇒ <a href="#">SCHEDA</a>



DIRETTIVA	TERMINE RECEPIMENTO	MODALITA RECEPIMENTO		OSSERVAZIONI
		RECEPIMENTO PROVINCIALE	RECEPIMENTO STATALE	
<a href="#">e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia</a>			d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011)	
<b>POLITICA DEI TRASPORTI</b>				
<a href="#">Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture</a>	16 ottobre 2013		d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011)	⇒ <a href="#">SCHEDA</a>



## SCHEDE ANALITICHE DEI PROCESSI DI RECEPIMENTO

[Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali \(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento\)](#)

<i>Settore:</i> <b>AMBIENTE, CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE</b>		
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	Provincia autonoma di Trento Dipartimento Territorio, ambiente e foreste Agenzia provinciale protezione ambiente	Provincia autonoma di Bolzano Ripartizione Agricoltura Ripartizione Turismo Ripartizione Acque pubbliche ed Energia Ripartizione Agenzia provinciale per l'ambiente Ripartizione Sanità

<p><b>SINTESI DELLA DIRETTIVA:</b>          La direttiva modifica precedenti direttive comunitarie e procede alla loro rifusione, per ragioni di chiarezza, stabilendo norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali. Fissa inoltre norme intese a evitare o ridurre le emissioni delle attività industriali nell'aria, nell'acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso</p>
<p><b>POSIZIONE DELLE PROVINCE: (RECEPIMENTO DIRETTO O ARTICOLO 105 Statuto)</b></p>

### ⇨ ITER PROCEDURALE STATALE

<i>Disegno di legge:</i> <b>d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011)</b> – approvato dalla Camera il 2 febbraio 2012, esame del Senato in corso
<i>Conferenza Stato-Regioni:</i> 27 luglio 2011 (parere favorevole sullo schema di disegno di legge)
<i>RECEPITA:</i>

### ⇨ ITER PROCEDURALE PROVINCIALE

--



[Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia](#)

<b>Settore: ENERGIA</b>		
<b>Strutture provinciali interessate:</b>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento Territorio, ambiente e foreste Agenzia provinciale per l'energia Dipartimento Lavori pubblici e mobilità	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Sviluppo del territorio Ripartizione Acque pubbliche ed Energia Ripartizione Agenzia provinciale per l'ambiente Ripartizione Edilizia abitativa Agenzia CasaClima s.r.l.

**SINTESI DELLA DIRETTIVA:**

La direttiva modifica e rifonde in un nuovo testo la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici ed ha lo scopo di chiarire, rafforzare ed ampliare il campo di applicazione, nonché di ridurre le notevoli differenze tra le pratiche in uso negli Stati membri in tale settore. Le disposizioni della direttiva disciplinano la gestione del fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, la produzione di acqua calda, il condizionamento d'aria, la ventilazione e l'illuminazione degli edifici nuovi ed esistenti, residenziali e non residenziali.

**POSIZIONE DELLE PROVINCE: (RECEPIMENTO DIRETTO O ARTICOLO 105 Statuto)**

⇒ **ITER PROCEDURALE STATALE**

*Disegno di legge: d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011) – approvato dalla Camera il 2 febbraio 2012, esame del Senato in corso*

*Conferenza Stato-Regioni: 27 luglio 2011 (parere favorevole sullo schema di disegno di legge)*

*RECEPITA:*

⇒ **ITER PROCEDURALE PROVINCIALE**

In corso adeguamento D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.



[Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture](#)

<b>Settore: POLITICA DEI TRASPORTI</b>		
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento Lavori pubblici e mobilità	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Mobilità Ripartizione Agenzia provinciale per l'ambiente Ripartizione Presidenza, Ufficio affari del gabinetto

**SINTESI DELLA DIRETTIVA:**

Modifica la direttiva 1999/62/CE al fine di incoraggiare gli Stati membri ad applicare tariffe differenziate per migliorare l'efficienza e le prestazioni ambientali del trasporto stradale di merci. Intende istituire un quadro che consenta agli Stati membri di calcolare e differenziare i prezzi dei pedaggi in funzione dei costi dell'inquinamento dovuto al traffico e della congestione in un modo compatibile con il mercato interno

**POSIZIONE DELLE PROVINCE: (RECEPIMENTO DIRETTO O ARTICOLO 105 Statuto)**

⇨ **ITER PROCEDURALE STATALE**

*Disegno di legge: d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011) – approvato dalla Camera il 2 febbraio 2012, esame del Senato in corso*

*Conferenza Stato-Regioni: 27 luglio 2011 (parere favorevole sullo schema di disegno di legge)*

*RECEPITA:*

⇨ **ITER PROCEDURALE PROVINCIALE**



## SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

### Segnalazione novità

AMBIENTE	47
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE	48
LIBERTÀ DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI	48
POLITICA SOCIALE	50

SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
<b>AMBIENTE</b>		
Corte di giustizia 6 settembre 2012 (C – 36/11)	organismi geneticamente modificati	Domanda di pronuncia pregiudiziale Agricoltura – Organismi geneticamente modificati – Direttiva 2002/53/CE – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Organismi geneticamente modificati iscritti nel catalogo comune – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Articolo 20 – Prodotti esistenti – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 26 bis – Misure intese a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati – Misure nazionali che, nelle more dell'adozione di misure fondate sull'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, vietano la messa in coltura di organismi geneticamente modificati iscritti nel catalogo comune e autorizzati come prodotti esistenti “La messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno



SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
		<p>2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, emendata con il regolamento n. 1829/2003.</p> <p>L'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, non consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di tali organismi geneticamente modificati nelle more dell'adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture."</p>
<b>LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE</b>		
Corte di giustizia 25 ottobre 2012 (C – 367/11)	parità di trattamento	<p>Domanda di pronuncia pregiudiziale</p> <p>Libera circolazione delle persone – Articolo 39 CE – Cittadino di uno Stato membro in cerca di occupazione in un altro Stato membro – Parità di trattamento – Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione – Concessione subordinata al requisito del compimento di studi nello Stato ospitante per un periodo di almeno sei anni</p> <p>"L'articolo 39 CE osta ad una disposizione nazionale come quella in esame nel procedimento principale, che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione giovanile a beneficio di giovani in cerca di prima occupazione al requisito che l'interessato abbia compiuto almeno sei anni di studio in un istituto di insegnamento dello Stato membro ospitante, in quanto tale requisito osta alla presa in considerazione di altri elementi rappresentativi tali da dimostrare l'esistenza di un collegamento effettivo tra colui che richiede le indennità e il mercato geografico del lavoro considerato e, in tal modo, eccede quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito da detta disposizione, diretto a garantire l'esistenza di un tale collegamento."</p>
<b>LIBERTÀ DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		
Corte di giustizia 18 ottobre	appalti pubblici	Domanda di pronuncia pregiudiziale





SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
2012 (C – 218/11)		<p>Direttiva 2004/18/CE - Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Articoli 44, paragrafo 2, e 47, paragrafi 1, lettera b), 2 e 5 - Capacità economica e finanziaria dei candidati o degli offerenti ? Livello minimo di capacità stabilito sulla base di un unico indicatore del bilancio - Dato contabile influenzabile dalle divergenze tra le normative nazionali in materia di conti annuali delle società</p> <p>“Gli articoli 44, paragrafo 2, e 47, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice può richiedere un livello minimo di capacità economica e finanziaria facendo riferimento a uno o più elementi specifici del bilancio, purché questi siano oggettivamente idonei a fornire informazioni su tale capacità in capo ad un operatore economico e che tale livello sia adeguato all’importanza dell’appalto di cui trattasi nel senso di costituire oggettivamente un indice positivo dell’esistenza di una situazione patrimoniale e finanziaria sufficiente a portare a buon fine l’esecuzione di tale appalto, senza però andare oltre quanto è ragionevolmente necessario a tal fine. In linea di principio, il requisito di un livello minimo di capacità economica e finanziaria non può essere escluso per la sola ragione che tale livello riguarda un elemento del bilancio sul quale possono sussistere differenze tra le legislazioni dei vari Stati membri.</p> <p>L’articolo 47 della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, qualora per un operatore economico sia impossibile soddisfare un livello minimo di capacità economica e finanziaria consistente nel fatto che il risultato d’esercizio dei candidati o degli offerenti non sia negativo per più di un esercizio negli ultimi tre esercizi chiusi, a causa di una convenzione in forza della quale tale operatore economico trasferisce sistematicamente i suoi utili alla società madre, quest’ultimo non ha altra possibilità, per soddisfare tale livello minimo di capacità, che quella di fare affidamento sulle capacità di un altro soggetto, conformemente al paragrafo 2 di detto articolo. Al riguardo è irrilevante il fatto che le legislazioni dello Stato membro di stabilimento del suddetto operatore economico e dello Stato membro di stabilimento dell’amministrazione aggiudicatrice divergano, in</p>



SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
		quanto una simile convenzione è autorizzata senza limiti dalla legislazione del primo Stato membro, mentre, ai sensi della legislazione del secondo, lo sarebbe solo a condizione che il trasferimento degli utili non abbia l'effetto di rendere negativo il risultato di bilancio.”
<b>POLITICA SOCIALE</b>		
Corte di giustizia 18 ottobre 2012 (C – 302-305/11)	direttiva 1999/70/CE (accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato)	<p>Domanda di pronuncia pregiudiziale Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Autorità nazionale della concorrenza – Procedura di stabilizzazione – Assunzione in ruolo, senza concorso pubblico, di lavoratori già in servizio a tempo determinato – Determinazione dell’anzianità – Difetto assoluto di considerazione dei periodi di servizio compiuti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato – Principio di non discriminazione</p> <p>“La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.”</p>